



**Comune di Taglio di Po**

## **PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

---

**(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_ DEL 28.12.2004)**

Il piano comunale del commercio su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale n° 10 del 06.04.2001 – *"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"*, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il piano si compone delle seguenti parti:

- a) ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;
- b) individuazione dei mercati e delle fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;
- c) individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
- d) individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
- e) regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

## PARTE I

Le aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione sono state individuate dopo un'attenta analisi onde assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato. Nell'individuazione di tali aree, si è tenuto in debita considerazione le norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità e degli aspetti funzionali o estetici con riferimento ad eventuali interventi di arredo urbano.

### Mercati

Le aree destinate al commercio con posteggio dato in concessione meglio evidenziate su apposita cartina planimetrica sono:

1. Il mercato settimanale del centro urbano si svolge il Venerdì; le aree interessate riguardano piazza Venezia e piazza IV Novembre. L'intera area si sviluppa su una superficie complessiva di mq. 2.965 di cui mq. 1.710 destinati ai 45 posteggi autorizzati suddivisi in n. **07** posteggi destinati al settore alimentare; n. 33 posteggi al settore non alimentare e n. **05** posteggio riservato ai produttori agricoli(\*).
2. Il mercato isolato in frazione Oca Marina si svolge il martedì; l'area interessata riguarda piazza San Luigi. L'area si sviluppa su una superficie di mq. 400 di cui mq. 144 destinati ai 4 posteggi autorizzati suddivisi in n. **01** posteggi destinati al settore alimentare e n. 02 posteggi al settore non alimentare e **n. 01 posteggi destinati ai produttori agricoli(\*\*)**.
3. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge nel centro urbano il primo sabato di ogni mese; l'area interessata riguarda piazza Venezia. L'area si sviluppa su una superficie complessiva di mq. 950 di cui mq. 108 destinati ai 18 posteggi autorizzati suddivisi in n. 9 posteggi destinati a venditori non professionisti o hobbisti e n. 9 posteggi a operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
4. Sono stati individuati, altresì, due nuovi posteggi isolati adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. I due posteggi sono collocati a ridosso della s.s. 309 Romea e precisamente il primo posteggio lungo il lato destro della s.p. 38, "Piano di Rivà-Bonelli" al Km. 0+780 incrocio con la s.s. Romea(\*\*\*); il secondo posteggio a lato della stessa s.s. Romea direzione Ravenna all'altezza del civico 36/bis(\*\*\*\*). I posteggi occupano una superficie di mq. 36 ciascuno.

### Fiere

Le aree destinate al commercio su posteggi dati in concessione meglio evidenziati su cartina planimetrica sono:

1. la tradizionale fiera di taglio di Po denominata "*Fiera della Beata Vergine del Carmine*" si svolge nel mese di luglio con una durata di sette/nove giorni comprendenti il giorno 16; le aree interessate riguardano il piazzale del campo sportivo comunale, via Stadio, via Donatori di sangue, via L. Da Vinci. L'area si sviluppa su una superficie di mq. 9.656 di cui mq. 530 destinati ai 15 posteggi autorizzati. L'area destinata allo spettacolo viaggiante è di mq. 3.000.
2. la sagra in frazione Oca Marina denominata "*Sagra di San Luigi*" si svolge nel mese di giugno con una durata di quattro giorni comprendente il giorno 21; l'area si sviluppa su una superficie di mq. 2.000 di cui mq. 252 destinati ai 7 posteggi autorizzati.
3. la sagra in frazione Mazzorno Destro denominata "*Sagra di San Gaetano*" si svolge nel mese di agosto con una durata di tre/quattro giorni comprendenti il giorno 7; l'area interessata riguarda il piazzale antistante la chiesa e si sviluppa su una superficie di mq. 1.000 di cui mq. 140 destinati ai 4 posteggi autorizzati.
4. la sagra in frazione San Rocco denominata "*Sagra di San Rocco*" si svolge nel mese di agosto per una durata di tre giorni comprendenti il giorno 16; l'area interessata riguarda piazza San Rocco e si sviluppa su una superficie di mq. 800 di cui mq. 140 destinati ai 4 posteggi autorizzati.

## **PARTE II**

Per i mercati non sono previsti potenziamenti nel medio termine vista la caduta sistematica della domanda. Per quanto riguarda le fiere è probabile che in futuro possono essere potenziate soprattutto con l'aumento dei posteggi autorizzati mentre resterà invariata l'area occupata dallo spettacolo viaggiante.

## **PARTE III**

Allo stato delle cose non è prevista l'individuazione di nuove aree da destinare a posteggi all'interno dei mercati vista la rilevante riduzione della capacità attrattiva degli stessi.

## **PARTE IV**

Il commercio in forma itinerante viene vietato in tutte le aree che si trovano a meno di 1.000 metri dai mercati e fiere durante lo svolgimento degli stessi.

## **PARTE V**

Il presente piano è corredato:

- dal regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;
- dalle relative schede;
- dalle cartine planimetriche.

**Il piano viene approvato dal Consiglio Comunale.**

---

(\*) **Settori merceologici così modificati con Delibera di Giunta n° 132 del 26.10.2010.**

(\*\*) **Settori merceologici così modificati con Delibera di Giunta n° 100 del 27.07.2011.**

(\*\*\*) **Posteggio non disponibile in quanto mai acquisita disponibilità dell'area dal proprietario (Provincia di Rovigo).**

(\*\*\*\*) **Posteggio non più disponibile in quanto posizionato su area privata di cui il proprietario ha revocato la disponibilità con nota prot. n° 7.613 del 23.06.2007.**

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## INDICE

### CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione di nuovi mercati o fiere
- Art. 4 - Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere
- Art. 5 - Soppressione dei mercati, posteggi isolati o fiere locali
- Art. 6 - Potenziamento dei mercati esistenti
- Art. 7 - Trasferimento di mercati o fiere

### CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

- Art. 8 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 9 - Subingresso
- Art.10 - Migliorie di posteggi
- Art.11 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati
- Art.12 - Registrazione delle presenze
- Art.13 - Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.14 - Mercati straordinari domenicali e festivi
- Art.15 - Concessione del posteggio
- Art.16 - Orari di vendita
- Art.17 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art.18 - Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati e in forma itinerante
- Art.19 - Posteggi isolati per attività stagionali
- Art.20 - Posteggi fuori mercato
- Art.21 - Autorizzazioni temporanee

### CAPO III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art.22 - Autorizzazioni
- Art.23 - Svolgimento del commercio
- Art.24 - Zone vietate
- Art.25 - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime

### CAPO IV – FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

- Art.26 - Modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art.27 - Formazione della graduatoria
- Art.28 - Orario. Posteggi occasionalmente liberi

### CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.29 - Sanzioni
- Art.30 - Revoca dell'autorizzazione

# CAPO I

## NORME GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

**1.** Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 " Riforma della disciplina relativa al settore commercio ", dell'art. 2 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 " Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche " modificata con la Legge Regionale 3 ottobre 2003, n. 19 , e nel rispetto dei " Criteri applicativi delle L.R. 6.4.2001, n. 10 , ai sensi dell'art. 1 , comma 7 e dell'art. 3 , comma 1 della medesima legge", approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 20 luglio 2001, n. 1902, pubblicati nel B.U.R. del 14 agosto 2001, n. 73, integrati con deliberazione di Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003, nel prosieguo chiamati Criteri Regionali.

**2.** Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici. Norme particolari potranno essere stabilite per i singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e delle località ove sono stati istituiti.

**3.** Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o simili manufatti per la vendita di giornali e riviste ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs.114/98.

### Art. 2 - Definizioni

**1.** Ai fini del presente regolamento si intendono:

**a) per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai prodotti del settore alimentare posti in vendita, effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

**b) per aree pubbliche:** le strade, i canali, i campi e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

**c) per posteggio:** la parte al suolo di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale; tale area coincide con lo spazio espositivo, rimanendo comunque esclusa da questa l'eventuale eccedenza di spazio aereo rispetto quello al suolo;

**d) per mercato:** l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. I mercati si dividono nelle seguenti tipologie: Mercati maggiori con un numero di posteggi superiore a venti – Mercati minori con un numero di posteggi da sei a venti – Posteggi isolati con un gruppo di posteggi fino a cinque;

**e) per mercato straordinario:** il mercato autorizzato in via straordinaria, considerato come prolungamento del rispettivo mercato settimanale e al quale partecipano gli

operatori titolari di posteggi nel mercato, senza riassegnazione di posteggio. Esso può coincidere con le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. In caso di mercati bisettimanali gli operatori dei singoli mercati si alterneranno nei mercati straordinari;

**f) per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

**g) per presenze nel mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo o di impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, purché esso possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili, a meno che non si tratti di automezzo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta;

**h) per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera per tutta la sua durata;

**i) per miglioria:** la possibilità per un operatore concessionario di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

**l) per posteggio riservato:** il posteggio individuato e destinato ai produttori agricoli;

**m) per spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

### Art. 3 - **Istituzione di nuovi mercati o fiere**

**1.** L'istituzione dei nuovi mercati è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. I nuovi mercati istituiti dovranno essere riconosciuti dalla regione. Il Comune può istituire un nuovo mercato qualora rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante in una determinata area. Tale carenza deve risultare da un'adeguata analisi di mercato relativa ai flussi di domanda e offerta. Si deve tenere in considerazione anche la consistenza dei mercati al dettaglio dei comuni limitrofi ai fini di una reale funzionalità del servizio. Per l'istituzione di mercati maggiori è necessario:

- Individuare le aree destinate all'uso mercatale.
- Scegliere i giorni per lo svolgimento del mercato.
- Dotare la struttura mercatale di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzata da automezzi attrezzati a negozio.
- Prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi a servizio della collettività.
- Dotare il mercato dei necessari servizi idrici, fognari, elettrici e di tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie.

Possono essere istituiti posteggi isolati in presenza di specifiche motivazioni anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore.

**2.** Con la delibera istitutiva del nuovo mercato vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Allo scopo di assicurare un'offerta completa e rispondente alle esigenze dei consumatori e di evitare che sia alterato l'equilibrio nella distribuzione merceologica, possono essere introdotte limitazioni alle variazioni di settore merceologico o di tipologia merceologica nell'ambito dello stesso. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare. La presente disposizione si applica anche ai mercati già istituiti.

**3.** Nelle aree destinate a mercato, i posteggi riservati a produttori agricoli sono quelli indicati nelle schede e planimetrie di mercato.

**4.** I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

#### **Art. 4 - Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere**

**1.** Per le modifiche o le variazioni delle aree di mercato o fiera si applicano le norme previste per l'istituzione di nuovi mercati o fiere.

**2.** La modifica della superficie dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché la specializzazione merceologica degli stessi può essere disposta con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

**3.** Per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della viabilità all'interno dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie, potrà essere prevista, con ordinanza del Sindaco, la ricollocazione di posteggi isolati o di posteggi all'interno dell'area di un mercato o fiera.

**4.** Il Comune, in presenza di esigenze oggettive, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale.

**5.** Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera viene stabilito con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

**6.** Con le stesse modalità di cui al comma precedente potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere limitatamente alla singola edizione.

**7.** Entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento l'amministrazione comunale provvederà, per ciascun mercato, a pubblicare le graduatorie di anzianità di presenza al mercato stesso.

#### **Art. 5 - Soppressione di mercati, posteggi isolati o fiere locali**

**1.** Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre il ridimensionamento o la soppressione di mercati esistenti, posteggi isolati o fiere locali qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) caduta della domanda;
- b) riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi, anche da parte di precari, per dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni al B.U.R.

2. L'atto di soppressione di mercati, posteggi isolati o fiere locali è comunque soggetto al riconoscimento della Direzione Commercio della Regione.

#### **Art. 6 - Potenziamento dei mercati esistenti**

1. Il potenziamento del mercato, attraverso l'aumento dei posteggi, qualora venga riscontrato un effettivo aumento della domanda, tenendo conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa, è disposto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Trasferimento di mercati o fiere**

1. Il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dispone lo spostamento dei mercati o fiere, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della l.r., in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, di organizzazione del traffico veicolare prevista dai piani comunali del traffico, di lavori di pubblico interesse o per la tutela dell'igiene e sanità pubblica. In caso di trasferimento del mercato o fiera la nuova area dovrà avere i requisiti previsti per l'istituzione di nuovi mercati. Gli operatori devono poter disporre di una superficie avente le stesse dimensioni o di un posteggio più possibile simile all'originario.

2. Il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza dell'operatore in quel mercato o sulla base delle presenze effettive in quella fiera. In caso di subingresso il subentrante acquisisce le presenze del precedente titolare. In caso di parità di presenze deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Sulla scorta dei criteri sopra enunciati verrà redatta la graduatoria distinta per tipologia merceologica.

3. Per determinare l'anzianità di presenza nel mercato qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, sarà onere del richiedente provare l'anzianità di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'amministrazione. Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà essere fissata una data dalla quale decorrerà la valutazione dell'anzianità di cui sopra.

4. Lo spostamento provvisorio, per necessità contingenti, sarà disposto con ordinanza sindacale, preventivamente informate le associazioni di categoria.

## **CAPO II FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

#### **Art. 8 - Assegnazione dei posteggi**

**1.** Per effetto dell'art. 3 della legge regionale, il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione decennale del posteggio a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale sulla base dei dati forniti dal Comune, e concernenti per ogni posteggio la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui il posteggio è inserito, una volta esaurite le operazioni relative alle miglorie di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

**2.** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, sono i seguenti:

- La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

- La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

- Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del d.lgs., entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente.

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

- La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

- Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

- La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

- Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, dopo essere state utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio debbono ritenersi azzerate.

**1.** Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante.

**2.** Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al R.E.A.; l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Il subentrante non subentra nelle assenze maturate dal dante causa.

**3.** Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni, posteggio compreso.

**4.** Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

**5.** Il subentrante dovrà presentare istanza di subingresso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo per atto tra vivi, ed entro sei mesi dalla morte del titolare per mortis causa. Dalla data di presentazione dell'istanza decorrerà la rilevazione delle presenze.

**6.** Il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia merceologica ove prevista.

**7.** Il contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve contenere espressamente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ceduta, dei posteggi ad essa collegati, nonché delle priorità acquisite con la stessa.

Al momento della redazione dell'atto pubblico o della autenticazione della scrittura privata il venditore dovrà consegnare all'acquirente l'originale dell'autorizzazione. La stessa autorizzazione in originale deve, al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio, essere ritirata dal comune cui è presentata la richiesta di subingresso.

#### **Art. 10 - Migliorie di posteggi**

**1.** Il Comune, trenta giorni prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi nei mercati del proprio territorio, procede all'emissione di un bando per le migliorie, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio.

**2.** Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza scritta al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione.

**3.** Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi e secondo i seguenti criteri:

**a)** maggiore anzianità di presenza nel mercato;

e, in caso di parità,

**b)** maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

#### **Art.11 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati**

**1.** L'operatore titolare di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente entro le ore 8.30, è considerato assente; l'eventuale ritardo, che deve essere sempre motivato, va comunicato alla Polizia Municipale entro l'ora suindicata. Si procede quindi all'assegnazione del posteggio, fermo restando il settore merceologico e in osservanza dei requisiti igienico-sanitari, ad altro operatore in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche. Nei regolamenti dei singoli mercati potrà essere prevista l'assegnazione del posteggio nel rispetto della specifica tipologia merceologica dello stesso, ove predeterminata.

**2.** L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente non occupati avviene secondo graduatorie distinte per settori merceologici ed è valida per la sola giornata di svolgimento del mercato. La priorità nell'assegnazione è riconosciuta a coloro che vantano il più alto numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza. In caso di parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). In caso di conferimento in società viene considerata la data di iscrizione più favorevole.

**3.** L'assenza da un mercato per due anni consecutivi, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate come definite all'art. 2 lettera g) del presente regolamento .

**4.** L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, deve comunicare al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento. La registrazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione indicata nella suddetta comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

**5.** Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio, può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato, fino all'ottenimento di due autorizzazioni, utilizzando un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

**6.** Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

**7.** L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi. Per l'occupazione è dovuto il pagamento del canone giornaliero qualora il posteggio non sia già autorizzato.

**8.** Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.

**9.** In assenza di operatori precari alimentaristi, non è possibile assegnare i posteggi del settore alimentare liberi ad operatori del settore non alimentare.

## **Art.12 - Registrazione delle presenze**

**1.** L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione, deve essere presente al mercato e nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito. L'orario di apertura dei mercati, salvo diverse disposizioni concernenti il singolo mercato, è fissato alle ore 7.00. Il titolo autorizzatorio deve essere esibito in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

**2.** L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente al posteggio nell'orario stabilito per l'apertura, è considerato assente ai fini della

decadenza dalla concessione del posteggio, fatta salva giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, che in caso di società deve riguardare ciascun socio illimitatamente responsabile.

**3.** La presenza degli operatori nel posteggio è obbligatoria per tutta la normale durata del mercato. In caso contrario, all'infuori di casi di forza maggiore (peggioramento di situazioni atmosferiche – improvviso malessere fisico – motivi di ordine pubblico ecc.) l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo idonea giustificazione documentata.

**4.** Le presenze maturate dal singolo operatore in ciascun mercato saranno comunicate dagli agenti della Polizia Municipale al competente ufficio del commercio. Gli elenchi di tali presenze saranno aggiornati mensilmente a cura di quest'ultimo ufficio che provvederà altresì alla loro pubblicazione annuale.

### Art. 13 - **Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli**

**1.** Ai produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato.

**2.** I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati dal Comune e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**3.** Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in carta legale al Comune che può essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. L'istanza deve contenere:

**a)** i dati anagrafici: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, codice fiscale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 228/01;

**b)** sede dell'azienda agricola;

**c)** numero e localizzazione del posteggio richiesto;

**d)** dichiarazione relativa alle presenze nel mercato come operatore precario o alla anzianità di presenza nel mercato in caso di richiesta di miglione;

**e)** data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;

**f)** i prodotti agricoli, di propria produzione e non, che intende porre in vendita nei limiti di cui al succitato d.lgs. 228/01.

**4.** Per le domande ritenute incomplete, viene chiesta la regolarizzazione che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento. Se non regolarizzate entro il termine fissato, si procede all'archiviazione.

**5.** Per l'assegnazione dei posteggi disponibili, che comunque segue alle eventuali miglione, si procede alla formulazione delle graduatorie degli operatori già presenti nel mercato e dei nuovi richiedenti osservando i seguenti criteri:  
per le miglione:

**a)** maggiore anzianità di presenza dell'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio;

**b)** maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;

**c)** ordine cronologico di presentazione della domanda;

per gli altri:

**a)** maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio, effettuate come operatore precario;

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**6.** Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

**7.** I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

**8.** La concessione di posteggio ha validità decennale, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento, e decade con la perdita della qualità di produttore agricolo.

**9.** E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

#### **Art. 14 - Mercati straordinari domenicali e festivi**

**1.** Il Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, predispone il calendario, per l'anno successivo, dei mercati straordinari in deroga alle chiusure domenicali e festive. La deroga può avvenire anche per zone del territorio comunale.

**2.** Le deroghe comprendono le domeniche e festività del mese di dicembre nonché otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

**3.** Le otto giornate di deroga, di cui al comma precedente, possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate di deroga previste per il commercio fisso. In caso di giorni non coincidenti, i commercianti cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.

**4.** Nel calendario di cui al comma 1 possono essere previsti anche gli spostamenti dei mercati, in anticipo o posticipo, qualora coincidano con giornate domenicali o festive.

**5.** In caso di effettuazione di mercatini dell'antiquariato e collezionismo in giorni festivi o domenicali, le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio in sede fissa rimangono quelle individuate nel calendario stabilito.

**6.** Gli operatori dei mercati settimanali che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare la propria adesione, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato, al Comune allo scopo di consentire la predisposizione degli atti amministrativi che consentano di mettere a disposizione le aree per l'insediamento dei posteggi. Qualora le adesioni siano inferiori al 20% dei partecipanti al mercato settimanale, il mercato straordinario non sarà effettuato né altrimenti rinviato o recuperato.

La mancata partecipazione al mercato straordinario, degli operatori che avevano comunicato l'adesione, viene considerata assenza ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale, salvo giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale.

#### **Art. 15 - Concessione del posteggio**

**1.** L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente con un unico modello.

**2.** La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore. In sede di rinnovo verrà verificata la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

#### **Art.16 - Orari di vendita**

**1.** Per i mercati settimanali e bisettimanali l'orario di apertura del mercato viene fissato alle ore 7.00 e la chiusura delle operazioni commerciali viene fissata per le ore 13.00, salvo diversa indicazione sulle schede di mercato. Nelle stesse schede sarà previsto l'orario di inizio delle operazioni di montaggio.

**2.** L'ingresso all'area mercantile degli operatori precari avviene alle ore 08.30 previa verifica della posizione in graduatoria dei medesimi.

**3.** Gli operatori con posteggio devono consentire l'ingresso nei posteggi liberi a eventuali operatori precari.

**4.** Il commercio in forma itinerante segue gli orari del commercio fisso a seconda delle categorie merceologiche.

**5.** Per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima e compresa tra le ore 6.00 e le ore 2.00 g.s.

**6.** Il Sindaco provvederà alle eventuali modifiche o integrazioni in materia di orari di vendita.

#### **Art. 17 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

**1.** E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza ed in caso di commercio su posteggio, esposto in modo ben visibile al pubblico.

**2.** Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. Diversamente la superficie del posteggio verrà equiparata alla superficie della tipologia merceologica di riferimento, compatibilmente con le disponibilità fisiche delle planimetrie dei singoli mercati.

**3.** Può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.

**4.** Le tende e gli ombrelloni di protezione alle strutture di vendita, ove ammessi, devono essere collocati rispettando le limitazioni e prescrizioni dettate nell'atto concessorio che sarà modificato qualora questi risultassero di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici. Nei posteggi isolati, compatibilmente con la viabilità, può essere concesso l'ampliamento della tenda, rispetto alle misure del posteggio, fino ad un massimo di cm. cinquanta perimetrali.

**5.** La copertura non dovrà, nel suo punto di altezza massima, superare la soglia del davanzale del I° piano degli edifici prospicienti l'area di mercato e, al fine di non intralciare

la viabilità pubblica, il punto di altezza minima della copertura stessa non dovrà essere inferiore a mt. 2,20 dal suolo.

**6.** La superficie delle tende eccedente quella del posteggio al suolo non può essere utilizzata come spazio espositivo per il quale può essere al più utilizzata la proiezione del posteggio stesso sulla tenda. La merce non potrà comunque essere esposta in modo da precludere la visibilità passante.

**7.** I posteggi isolati devono essere utilizzati con banco amovibile che dovrà essere rimosso alla fine delle operazioni giornaliere di vendita lasciando l'area interessata libera di qualsiasi ingombro. Potranno altresì essere concessi, prevedendo l'uso di altre strutture, anche fisse, rientranti comunque nelle misure previste, purché dotate di tutte le necessarie autorizzazioni e comunque facilmente rimovibili a cura dell'operatore per motivi di pubblico interesse.

**8.** E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo.

**9.** Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.

**10.** E' vietato per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

**11.** La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

**12.** Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali i posteggi devono essere resi liberi da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto.

**13.** Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

**14.** I prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo come previsto dall'art. 14 del d.lgs.

**15.** Non possono essere posti in vendita i prodotti previsti dall'art. 30 del d.lgs.

**16.** L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.

## Art.18 - **Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati e in forma itinerante**

**1.** Per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è consentito l'uso di veicoli appositamente attrezzati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie e purché non eccedano le misure del posteggio, qualora la vendita avvenga nell'ambito del mercato.

**2.** E' altresì consentita la presenza nel posteggio dei veicoli utilizzati per l'attività commerciale a condizione che non occupino spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie e il dimensionamento del posteggio, fatte salve specifiche aree precluse all'utilizzo e al mantenimento del mezzo stesso.

**3.** Qualora i posteggi si trovino in prossimità o aderenza di edifici, i veicoli di cui ai commi precedenti che siano muniti di tende meccaniche estensibili o analoghe coperture o di insegne o altre simili attrezzature, non possono utilizzare tali strutture qualora esse, per altezza e dimensione, tolgano luce e veduta agli stessi edifici.

### **Art. 19 - Posteggi isolati per attività stagionali**

**1.** Possono essere autorizzati singoli posteggi fuori mercato a carattere stagionale per la vendita di angurie, meloni, caldarroste, frutta secca ed altri prodotti stagionali locali per periodi non inferiori a trenta giorni e non superiori a centocinquanta giorni.

**2.** La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati secondo le richieste e compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia di circolazione stradale e sanitaria. La concessione del posteggio stagionale non costituisce alcun vincolo di destinazione dell'area. L'autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e, a parità di data, della maggiore anzianità R.E.A.

### **Art. 20 - Posteggi fuori mercato**

**1.** Sono considerati posteggi isolati tutti i posteggi che non sono compresi tra quelli dei mercati.

**2.** Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale.

**3.** Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, nonché la verifica dei requisiti soggettivi e il rilascio dell'autorizzazione sono le seguenti:

- La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

- La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

- La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

- Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del d.lgs., entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione,

assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità:

**a)** anzianità di iscrizione nel REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; e, in caso di parità,

**b)** ordine cronologico di presentazione delle domande.

- Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

### Art. 21 - **Autorizzazioni temporanee**

**1.** In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che devono essere indicati in numero, dimensioni, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni organizzate o riconosciute dall'Amministrazione Comunale, o nel provvedimento dirigenziale.

**2.** Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate alle persone fisiche e alle società di persone regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. e siano iscritte nel registro delle imprese.

**3.** Verranno esaminate, secondo ordine cronologico, e, a parità di data, in base all'anzianità di iscrizione al REA, esclusivamente le domande trasmesse nel periodo compreso dal novantesimo al decimo giorno precedente l'inizio dell'evento o della manifestazione stessa confermando, dove possibile, il posteggio assegnato nella precedente edizione. Le domande pervenute successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità di posteggi.

**4.** In caso di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, nonché di manifestazioni per le quali l'organizzatore abbia predefinito l'elenco degli operatori saranno rilasciate le autorizzazioni temporanee esclusivamente a questi ultimi.

**5.** In caso di manifestazioni a tema potranno essere previste specifiche merceologie inerenti al tema stesso.

**6.** E' consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita tradizionale di alberi di Natale, compatibilmente con le esigenze di viabilità.

**7.** Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee, per lo stesso periodo, ad una stessa ditta, salvo che non sia diversamente determinato con delibera di Giunta Comunale.

## **CAPO III**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### Art. 22 - **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata, su istanza dei residenti, se persone fisiche, o delle società di persone che hanno sede legale nel Comune.
2. La domanda di rilascio si intende accolta qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato, quando manchi qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs..
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il trasferimento nel Comune di Taglio di Po, della residenza o della sede legale, in caso di società, del titolare dell'autorizzazione rilasciata da altro comune, dovrà essere comunicato al Servizio Commercio. Entro trenta giorni dalla comunicazione si provvederà all'annotazione della modifica, previa richiesta al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, della documentazione relativa all'intera posizione.
5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata a coloro che non sono ancora iscritti nel registro delle imprese e senza posizione di partita IVA viene revocata qualora detta iscrizione e apertura non avvenga entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett.a) della legge regionale.

#### **Art. 23 - Svolgimento del commercio**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica al di fuori delle zone vietate di cui all'art. 24 del presente regolamento, con esclusione dell'utilizzo di banchi, carretti o attrezzature similari, nonché delle merci, appoggiate al suolo.
2. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di autoveicolo è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale. E' vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.
3. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree di mercato o di fiera e in quelle adiacenti nei giorni di svolgimento degli stessi, intendendosi per adiacenti le aree disposte ad una distanza inferiore a metri 250.
4. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con successivo spostamento di almeno 250 metri, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Non è consentita la sosta sui ponti, nelle vicinanze, tali da creare impedimento, di servoscala o piani inclinati dedicati alle persone diversamente abili, davanti agli ingressi e alle vetrine degli esercizi di commercio in area privata, durante il loro orario di apertura.
5. L'operatore deve esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
6. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura di intrattenimento o svago. L'operatore dovrà essere munito di apposito cartellino di identificazione.

#### **Art. 24 - Zone vietate**

1. E' vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a mercati, posteggi isolati, fiere intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 1.000 misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengano rilasciate delle autorizzazioni temporanee.
2. Nel comune di Taglio di Po non sono previste zone particolari in cui è vietato il commercio in forma itinerante fatte salve le disposizioni di cui al punto precedente.

#### **Art. 25 - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime**

1. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto a nulla osta comunale contenente le condizioni, le modalità nonché le eventuali tipologie merceologiche.

### **CAPO IV FUNZIONAMENTO DELLE FIERE**

#### **Art. 26 - Modalità per l'assegnazione dei posteggi nella fiera**

1. Le domande di partecipazione alla fiera devono pervenire entro 60 giorni prima dell'inizio della stessa. La domanda può essere inviata a mezzo telefax o tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso ne farà fede la data del giorno di ricevimento da parte del Comune.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.
3. Alla fiera possono partecipare indistintamente tutti gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio per la stessa fiera, salvo i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 1902/2002.
4. La concessione del posteggio ha carattere decennale. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
5. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito l'azienda, deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di subingresso presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
6. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui al precedente comma 1, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.

7. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 6, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.

#### **Art. 27 - Formazione della graduatoria**

1. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite, si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive a quella determinata fiera;

b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

c) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di conferimento in società viene fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.

2. Per le fiere di nuova istituzione si applicano i criteri di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. E' onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti del Comune.

4. Le modalità di svolgimento delle operazioni di assegnazione e di organizzazione della fiera sono stabilite con disposizione dirigenziale.

5. Per motivi di decoro cittadino ed in relazione alle esigenze di viabilità e traffico e ad ogni altro interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale può subordinare la partecipazione alla fiera stessa all'utilizzo di strutture di tipologia predefinita.

#### **Art. 28 - Orario. Posteggi occasionalmente liberi**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera con apposito provvedimento sindacale, altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato per tutto il periodo della fiera, secondo l'ordine di graduatoria, agli operatori non concessionari che hanno presentato domanda, quindi ai fuori termine e per ultimo ad altri titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche che siano presenti, tenendo conto di eventuali presenze in fiera.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 -Sanzioni**

**1.** Il corrispettivo – tassa o canone o tariffa – per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il mancato pagamento o il pagamento in misura inferiore del corrispettivo dovuto per l'occupazione di un posteggio comporta la non attribuzione del punteggio di presenza, salva ogni azione di recupero.

**2.** L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o utilizzando un'area diversa da quella indicata nell'autorizzazione stessa, è sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs..

**3.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dalle disposizioni sotto elencate è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 fino a € 3098,74:

- art. 9, comma 6;
- art. 11, comma 1 II° periodo e comma 4;
- art. 16, commi 2 e 3;
- art. 17, commi 1, 2, 3, 6 II° periodo, 16;
- art. 21, comma 5;
- art. 23;
- art. 24, commi 1 e 2;
- art. 25, commi 4 e 5.

**4.** Fatte salve le sanzioni previste dal d.lgs., l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.

**5.** Non è considerato esercizio dell'attività fuori del posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs., l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione. Tale fattispecie è sanzionata con le sanzioni previste dal vigente regolamento per l'uso di spazi ed aree pubbliche .

**6.** Per le violazioni di cui al punto 3), in applicazione dell'art. 29, comma 3 del d.lgs., in caso di prima recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di dieci giorni, aumentato a venti giorni in caso di successive recidive. La prima recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione e le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

**7.** Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti, per "superficie concessa" del posteggio, si intende la misura dello spazio al suolo.

L'eventuale eccedenza dello spazio aereo concesso rispetto quello al suolo non può essere utilizzata per l'esposizione della merce e deve risultare libera da qualunque ingombro.

**8.** Oltre le sanzioni amministrative previste dalle leggi di settore e dal presente regolamento, nei casi di abuso del titolo da parte della persona autorizzata, si potrà in qualsiasi momento procedere alla sospensione del titolo per un periodo di dieci giorni. Sussiste abuso del titolo nel caso di tre violazioni accertate con verbale degli organi di Polizia nell'arco di un periodo di un anno decorrente dalla data di accertamento della prima violazione.

## Art. 30 - **Revoca dell'autorizzazione**

**1.** L'autorizzazione è revocata:

**a)** nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

- b)** per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare del titolare o, in caso di società, di tutti i soci;
- c)** nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d)** nel caso in cui il titolare, o i soggetti previsti non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs..

**- FINE -**